



Regolamento per la concessione del patrocinio oneroso, non oneroso e per la concessione di vantaggi economici

Art. 1

(Oggetto, definizioni e finalità)

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio, di contributi in denaro e altri vantaggi economici dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea (di seguito denominato Istituto) ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 241/1990, degli articoli 10 e 10 bis della legge regionale 4/2011 nonché delle vigenti disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) patrocinio non oneroso: il riconoscimento, non economico, con il quale l'Istituto esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni culturali ed editoriali di particolare interesse e rilievo e, se richiesto, mediante l'autorizzazione all'uso del logo. La concessione del patrocinio non oneroso e l'autorizzazione all'uso del logo non determinano alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio dell'Istituto;

b) patrocinio oneroso: il riconoscimento, anche economico, con il quale l'Istituto esprime il proprio apprezzamento per iniziative e manifestazioni culturali ed editoriali di particolare interesse e rilievo e, se richiesto, mediante l'autorizzazione all'uso del logo. La concessione del patrocinio ed eventuale autorizzazione all'uso del logo determinano l'assunzione di spesa a carico del bilancio dell'Istituto;

c) contributi in denaro e altri vantaggi economici: l'attribuzione di benefici, anche sotto forma di erogazione in denaro, di prestazione di servizi, di co-organizzazione e/o di concessione temporanea di strutture e beni di proprietà (o nella disponibilità) dell'Amministrazione funzionali allo svolgimento dell'iniziativa.





3. Per le iniziative di particolare rilievo regionale, qualificanti per le funzioni dell'Istituto, si intendono quelle, promosse in coerenza con i principi e le finalità dell'art. 2, dello statuto dell'Istituto.

4. Nel corso dello stesso anno solare non può essere concesso più di un contributo/patrocinio oneroso/vantaggio economico alla stessa iniziativa o allo stesso richiedente.

Art. 2

(Patrocinio e Logo)

1. La concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo dell' ISUC:

a) possono essere accordate solo ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati istituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguano fini di lucro, aventi sede in Umbria e che operino sul territorio regionale o che, pur avendo sede fuori dal territorio umbro, svolgono attività principale nel territorio regionale;

b) non possono essere accordate in via permanente;

c) non comportano alcuna responsabilità in capo all' ISUC circa azioni e comunicazioni che vengano rappresentate o veicolate con riferimento all'evento patrocinato e non a preventiva conoscenza dell'Istituto medesimo.


2. Non possono presentare istanze per la concessione e l'autorizzazione:

a) le persone fisiche, le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;

b) i partiti, i movimenti politici, i sindacati o altre organizzazioni rappresentative di categorie;

c) i comitati, comunque denominati, costituiti estemporaneamente.

3. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, non sono ammesse richieste, ai sensi del presente Regolamento, per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative attributive di crediti formativi e iniziative





promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro.

4. Non sono inoltre ammesse le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni.

5. Il soggetto beneficiario è tenuto, prima della stampa del materiale di comunicazione previsto per l'iniziativa patrocinata, ad inviarne bozza all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio competente isuc@alumbria.it. Se la concessione del patrocinio e l'autorizzazione all'uso del logo si riferiscono ad una pubblicazione, il beneficiario è tenuto ad inviare copia dell'opera.

6. La concessione e l'autorizzazione comportano l'utilizzo della dicitura "Con il patrocinio dell' Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea" e, se richiesto, del logo dell'ISUC, esclusivamente per l'iniziativa ammessa e nell'anno di riferimento.

7. L'utilizzo indebito della dicitura e del logo di cui al comma 6 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.


8. La concessione e l'autorizzazione non comportano alcuna responsabilità in capo all'Istituto circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative patrocinate.

Art 3

Contributo per la ricerca

1. La concessione del contributo per la ricerca è stabilita dal Comitato Tecnico Scientifico che individua, nell'ambito delle proprie competenze in materia di gestione delle risorse assegnate dall'Assemblea legislativa, l'ammontare complessivo delle somme da utilizzare per i contributi alla ricerca e per ciascun soggetto ammesso al contributo. Il C.T.S. stabilisce, inoltre, il compenso economico da assegnare al progetto di ricerca fino ad un massimo di euro 5,000.00 da erogare in un'unica soluzione.

2. La concessione del contributo dal CTS può essere accordata solo a persone fisiche, Enti pubblici, fondazioni, associazioni che non perseguano fini di lucro,





aventi sedi in Umbria e che operino sul territorio regionale, pur avendo sedi fuori dal territorio umbro e in possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al contributo. Nel corso dell'anno solare non può essere concesso più di un patrocinio per la stessa iniziativa

3. I progetti di richiesta per cui è richiesto il contributo:

- devono essere immediatamente realizzabili
- non possono essere accordate in via permanente
- non comportano alcuna responsabilità in capo all'Istituto circa azioni e comunicazioni che vengano rappresentate o veicolate con riferimento all'evento patrocinato e non a preventiva conoscenza dell'Istituto;

4 Non possono presentare istanze per la concessione di cui al comma 1:

- a) le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite, fatta eccezione per le cooperative sociali e le cooperative iscritte all'anagrafe delle onlus;
- b) i partiti, i movimenti politici, i sindacati
- c) i comitati

5 La concessione e l'autorizzazione di cui al comma 1 comportano l'utilizzo della dicitura *"Con il contributo dell'Istituto per la Storia dell'Umbria Contemporanea"*

6 L'utilizzo indebito della dicitura di cui al comma 5 comporta la irricevibilità di successive istanze provenienti dal medesimo soggetto.

7) l'Istituto può assicurare, se richiesto, il proprio sostegno alle iniziative patrocinate anche mediante la partecipazione delle medesime autorità dell'Istituto

Art. 4

(Presentazione delle istanze di patrocinio non oneroso e di autorizzazione all'uso del logo)

1. Le istanze di concessione del patrocinio non oneroso per iniziative culturali e/o editoriali e di eventuale autorizzazione all'uso del logo – moduli



denominato *Allegati 1 e 2* – possono essere presentate tramite posta elettronica certificata all'indirizzo isuc@arubapec.it o spedite a mezzo raccomandata. Le stesse sono inoltre:

- a) indirizzate al Comitato Tecnico Scientifico;
- b) redatte sotto forma di dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m., sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente e corredata, obbligatoriamente, della documentazione ivi prevista;
- c) presentate entro quarantacinque giorni antecedenti la data di svolgimento dell'iniziativa o della manifestazione per le quali viene richiesto il patrocinio e l'eventuale autorizzazione all'uso del logo a pena di inammissibilità.

2. L'esito delle istanze di concessione del patrocinio non oneroso e di autorizzazione all'uso del logo è comunicato al soggetto richiedente, di norma, entro trenta giorni dalla ricezione delle stesse e comunque prima della data dell'iniziativa patrocinata. Contestualmente all'esito dell'istanza è trasmesso in via telematica il logo dell'Istituto, quando richiesto.

Art. 5

(Presentazione delle istanze di patrocinio oneroso)

1. Ai fini della concessione del patrocinio oneroso, il CTS approva con propria deliberazione un bando che definisce l'ammontare complessivo, i criteri preferenziali, le regole, le modalità, i tempi ed ogni altra indicazione utile.
2. Con cadenza annuale, di norma entro il 28 febbraio, verrà pubblicato nel sito istituzionale il bando di cui al comma 1 coerente con gli indirizzi programmatici triennali approvati annualmente dal Comitato Tecnico Scientifico
3. Il Comitato Tecnico Scientifico stabilisce, in sede di approvazione di bilancio previsionale triennale, le risorse destinate alla concessione dei patrocini onerosi per ogni esercizio finanziario compreso nel bilancio stesso.
4. Sono inammissibili le richieste presentate in assenza del bando.
5. Qualora le richieste non presentino i requisiti per la concessione del patrocinio oneroso, può comunque essere concesso il patrocinio non oneroso e



l'eventuale autorizzazione all'uso del logo, sempre che ne sussistano i requisiti e ne sia stata fatta richiesta.

Art. 6


(Erogazione e revoca dei contributi per la ricerca e patrocinio oneroso)

1. L'erogazione dei contributi per la ricerca o dei patrocini onerosi è, comunque, subordinata alla:
 - a) realizzazione dell'evento in maniera conforme a quella programmata;
 - b) assenza della elargizione di altro finanziamento concesso dall'Assemblea legislativa della Regione Umbria per lo stesso evento.
2. I contributi di cui al comma 1 non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle per cui è stato concesso, a pena di revoca dello stesso.

Art. 7

(Obblighi di pubblicità e trasparenza)

1. La pubblicazione degli atti relativi alla concessione di cui al presente Regolamento è eseguita nel rispetto della normativa vigente e del regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa.
2. Il responsabile del procedimento, in sede di redazione dell'atto o del documento, verifica la sussistenza degli obblighi di pubblicità e, qualora la riscontri, procede a individuare i dati personali essenziali da inserire in detti atti e documenti, verificando caso per caso se ricorrono i presupposti per l'omissione o per la pseudonimizzazione di determinate informazioni, in ottemperanza alla normativa in materia di tutela dei dati personali, alle indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali e a quanto previsto nel regolamento di disciplina del funzionamento dell'Ufficio di presidenza, della formazione e della adozione degli atti amministrativi di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dell'Ufficio di presidenza, del Segretario generale e dei dirigenti della Segreteria generale dell'Assemblea legislativa.





**Art. 11
(Controlli)**

1. Gli uffici preposti dell'Assemblea effettuano, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, idonei controlli, anche a campione e comunque in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle istanze di cui al presente Regolamento presentate ai sensi degli articoli 46 e 47 del medesimo D.P.R. n. 445/2000.

**Art. 12
(Decadenza dai benefici)**

1. L'accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, eseguito ai sensi dell'articolo 11, comporta la decadenza dal diritto al beneficio conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

